

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le imprese energivore in sintesi

di **Francesca Dal Porto**



L'[articolo 15 del Decreto Sostegni-ter](#) (D.L. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all'attività svolta.

L'obiettivo è quello di garantire loro una **parziale compensazione degli extra costi** sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento del prezzo dell'energia.

L'agevolazione riguarda le **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento** relativo al **medesimo periodo dell'anno 2019**.

In questi casi, è riconosciuto un **contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti**, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

Ma cosa si deve intendere per imprese energivore?

Il D.M. 21.12.2017, all'articolo 3 precisa che le Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni sono quelle che hanno un **consumo medio di energia elettrica**, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad **almeno 1 GWh/anno** e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- **operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE** (tra questi, ad esempio, produzione di succhi di frutta e ortaggi, produzione di oli e grassi, preparazione e filatura fibre tessili, fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento, confezione di abbigliamento in pelle, taglio e

piallatura del legno, fabbricazione di pasta-carta, fabbricazione di carta e di cartone, fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione di coloranti e pigmenti, fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati, fabbricazione di vetro piano, fabbricazione di articoli sanitari in ceramica, ecc.);

- b) **operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE** e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), **non inferiore al 20%**;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono **ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'[articolo 39 D.L. 83/2012](#).**

Non accedono invece alle agevolazioni di cui al decreto in questione le **imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01)** concernente *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”*.

Il **credito d'imposta** attribuito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è **cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta **non rileva neanche ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.**

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d'imposta è “6960”.

Tale codice dovrà essere **inserito nel modello F24 nella “sezione erario”**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **“importi a credito compensati”** oppure, nei casi in cui l'esercente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **“importi a debito versati”**.

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere **presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**